



Repubblica Italiana

Città di Meda

(Provincia di Monza e Brianza)

Comune di Meda

**0002247**

del 24/01/2024

Titolo 11 Classe 1



**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NOI PER GLI ANIMALI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,  
MANTENIMENTO, CURA DELLE COLONIE FELINE E GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDA.  
2024/2026**

L'anno duemilaventiquattro addì 22 (ventidue) del mese di gennaio

**TRA**

Comune di MEDA, con sede in Meda (MB) in Piazza Municipio, 4 – Codice Fiscale 01745100154 – (di seguito anche denominato, per brevità, semplicemente “Comune”), qui rappresentato dal Comandante della Polizia Locale, Dott. Claudio Delpero, che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di delegato, giusto Decreto sindacale di nomina del 8.06.2022, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente

**E**

L'Associazione “Noi Per gli Animali Odv” - C.F. 91135640158 -con sede in Lentate sul Seveso (MB), in Via Borgazzi n. 8, iscritta al Registro del Terzo Settore, in persona del suo Presidente, Sig. ra Patrizia De Rosa, nata a Sarno (SA) il 03.07.1963, residente in Lentate sul Seveso (MB) via Riva Cap Mario n. 3/A, munita degli occorrenti poteri.

**PREMESSO CHE**

- la Legge n. 266 del 11/08/1991 “legge quadro sul volontariato” riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuata dallo Stato e dagli Enti pubblici.
- il D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore” prevede che le amministrazioni pubbliche, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'art. 111 della L.R. 33/2009, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, tra le quali la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- Il Regolamento di Regione Lombardia del 13.04.2017 n. 2, di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII capo II della Legge Regionale n. 33/2009, recante norme relative alla tutela degli animali, affida ai comuni specifici compiti per la tutela degli animali e per la prevenzione del randagismo che vivono nei territori di propria competenza;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/05/2019 è stato approvato il regolamento Comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana.

- l'art 31 dello Statuto del Comune di Meda (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30.09.2021) regola i rapporti di collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa;

#### **RICHIAMATE**

- la Legge quadro nazionale n. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

- la Delibera di Giunta Comunale n. 248 del 20/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione,

#### **PRESO ATTO**

- che l'Associazione ha manifestato la propria espressione di volontà ad assumere l'incarico per lo svolgimento delle attività infra meglio descritte;

- che la presente convenzione ha come finalità il rafforzamento delle sinergie instaurabili tra il Comune e l'Associazione per la cura e la tutela dei gatti versanti in situazione di abbandono e delle colonie feline, nonché il loro censimento, sterilizzazione e salvaguardia delle loro esigenze sanitarie e ambientali in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

#### **Art. 2 – FINALITÀ E OGGETTO**

Oggetto della presente convenzione è la disciplina delle modalità con le quali l'Associazione espletterà le attività di:



1) censimento e gestione colonie feline, in collaborazione con i tutor, interventi di cattura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline censite nel Comune di volta in volta pianificati con il servizio veterinario e, nel caso venga richiesto, comunicati al Comune.

2) assistenza, ricovero, cura, tutela, mantenimento e nutrizione dei gatti randagi per il tempo necessario dello stallo in gabbia e/o in degenza e la cura delle colonie feline direttamente in carico all'Associazione;

3) controllo del territorio, secondo le finalità perseguite dalla normativa vigente in materia, al fine di contrastare il randagismo attraverso tutte le attività finalizzate alla promozione di forme di affidamento ovvero di adozione di animali, anche finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti correlati agli animali in questione.

Gli animali ivi considerati sono esclusivamente i gatti randagi, in difficoltà, vittime di incidenti o maltrattamenti, siano essi esemplari adulti oppure facenti parte di cucciolate, compresi quelli segnalati dalle Forze di Polizia, dal Servizio Veterinario ATS o dall'Ufficio della Polizia locale del Comune di Meda.

#### **Art. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE**


La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 1° febbraio 2024 e sino al 31 dicembre 2026; salvo i casi di risoluzione disciplinati al successivo art. 10 e potrà essere rinnovata, a giudizio dell'Amministrazione, mediante esplicito provvedimento.

#### **Art. 4 – INTERVENTI DELL'ASSOCIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ OPERATIVE**

In funzione della finalità enunciata nella presente convenzione l'Associazione *dovrà indicare al Responsabile della Polizia Locale il Medico Veterinario Libero Professionista* di cui si avvale per le cure dei gatti del Comune di Meda.

Inoltre, per il migliore espletamento delle attività precisate, l'Associazione si impegna ad effettuare:

- il trasporto gatti per finalità di ricovero o cura;
- supporto e consulenza ai cittadini e intermediazione tra i referenti delle colonie.
- campagne di informazione, di promozione delle adozioni, di educazione e formazione da svolgere nelle scuole cittadine su tematiche connesse alla tutela animale e alla corretta detenzione in presenza di specifiche competenze;
- Da un punto di vista operativo – organizzativo l'Associazione si impegna inoltre a provvedere a sua cura e spese alle seguenti ulteriori attività:



- collaborazione con il Servizio Veterinario competente per l'identificazione, registrazione e inserimento microchip, quest'ultimo nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto, e relativa iscrizione all'anagrafe regionale;
- affido degli animali in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro 60 gg. dalla cattura o in forma temporanea prima che sia decorso tale termine, ma non prima che siano trascorsi 10 gg;
- tenuta e regolare aggiornamento dei registri degli animali, sia in merito agli ingressi che alle uscite presso l'Associazione a scopo di ricovero e/o rifugio;
- aggiornamento costante sul sito Internet dell'Associazione dei dati dei gatti seguiti, e su richiesta del Comune, l'inserimento e l'aggiornamento dei medesimi dati anche sul sito istituzionale del Comune alla pagina Internet dedicata al "Benessere Animale";
- tenuta dello schedario relativo agli affidi di gatti del territorio di Meda.

A tal proposito all'atto dell'affido di animali a Enti o a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, riportante tutte le informazioni utili e della quale una copia sarà consegnata all'affidatario, una al competente Ufficio Polizia Locale e infine una trattenuta dall'Associazione.


L'Associazione non potrà accettare la consegna diretta di animali se non previo ottenimento di autorizzazione scritta e motivata da parte del Comune che ne richiede la presa in carico;

Nei limiti del proprio budget economico l'Associazione si impegna altresì a realizzare in favore dei minori frequentanti le scuole locali delle azioni/interventi di carattere educativo in merito ai diritti degli animali.

A tale proposito, previo raggiungimento di accordi con gli organismi scolastici preposti alla gestione delle scuole interessabili, si avvale di propri beni, mezzi, e volontari adeguatamente formati. L'Associazione potrà presentare altresì progetti in materia di prevenzione al randagismo e di diffusione della cultura animalista, da realizzarsi in collaborazione del Comune di Meda, nei modi da stabilirsi in sede di presentazione del summenzionato progetto.

Oltre all'espletamento di tutte le attività/interventi indicate nel presente articolo e nel precedente art. 2 l'Associazione si impegna a compiere i possibili interventi – di nuova implementazione e/o accessori alle attività già definite e programmate che dovessero palesarsi come necessari al fine di garantire il migliore perseguimento delle finalità individuate con la presente convenzione e più in generale di tutela dei diritti degli animali seguiti.

Le gabbie di cattura utilizzate dall'Associazione saranno identificate con cartellino "gabbia trappola per il controllo delle colonie feline" ai sensi della legge Regionale n. 33/2009.



I soci o volontari che si occupano delle colonie feline censite nel Comune saranno dotati, se richiesto dal Comune, di apposito tesserino di riconoscimento.

#### **Art. 5– ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

Relativamente allo svolgimento delle attività/interventi previsti dalla presente convenzione sono inoltre a carico dell'Associazione:

- la presentazione della relazione finale comprendente un resoconto relativo all'utilizzo del contributo ottenuto dal Comune e alle azioni/interventi posti in essere durante il periodo di riferimento, indicandovi fra l'altro il numero di animali introdotti, deceduti e ceduti a privati;

#### **Art. 6 – CONTRIBUTO COMUNALE**


Ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del Codice del Terzo settore sono rimborsabili, da parte del Comune esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nonché le spese per le assicurazioni dei volontari, nel limite massimo annuale di € 2.500,00 (duemilaconquecento/00).

Il contributo annuo è quindi volto a coprire:

- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari che l'associazione è tenuta a stipulare secondo di quanto previsto dall'art. 4 della L. 266/1991.
- Le spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari
- Le spese che i volontari impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente
- Le spese per il materiale di consumo utilizzato per i servizi svolti.

La liquidazione del rimborso spettante all'associazione avverrà con cadenza trimestrale e dovrà essere versata mediante bonifico bancario all'Associazione "Noi Per Gli Animali Odv" al seguente IBAN: IT25 T030 6909 6061 0000 0148 893 (Intesa SanPaolo – Filiale di Milano) anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti trattandosi di contributo pubblico.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, altre somme a titolo di rimborso spese, preventivamente stabilite in accorda tra le parti, potranno essere riconosciute in favore dell'Associazione , per ulteriori attività eventualmente richieste dal Comune che si rendessero necessarie in materia di tutela degli animali e il controllo del territorio, o per la realizzazione di attività e/o inerenti convenuti essere in pertinenza dell'Associazione a mezzo delle presente convezione, e saranno liquidate all'Associazione, sempre meditante bonifico bancario dietro presentazione dei giustificativi di spesa entro 30 gg.



Le parti si danno atto che rimborsi spese spettanti all'Associazione sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8 della legge 266/1991

#### **Art. 7 – INTERVENTI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- Informare i cittadini che censiscano le colonie feline della possibilità di avvalersi del supporto dell'Associazione, fornendo una mail;
- Informare l'Associazione delle nuove colonie feline presenti sul territorio – file censimento colonie "ATS", indicando, nel rispetto della privacy, il referente della colonia con il recapito;
- Intervenire, su richiesta motivata e qualora se ne presentasse la necessità, per arginare azioni di disturbo delle colonie;

Il Comune potrà patrocinare eventuali iniziative volte alla raccolta di fondi a favore dell'Associazione, che la medesima destinerà esclusivamente alle sue attività sociali a favore delle colonie feline.

- Sensibilizzare i cittadini con opuscoli o serate informative per le finalità previste dalla convenzione;

Compatibilmente con la pianificazione urbanistica e delle opere pubbliche e nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, individuare un terreno idoneo e privo di vincoli da poter concedere in comodato con l'Associazione per creare un Oasi felina e/o un locale idoneo attrezzato composto da uno o più locali con bagno sempre da destinare ad "OASI FELINA di Meda".

Il comune posizionerà idonei cartelli informativi sul Territorio dove è stata censita la colonia.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ**

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del personale e dei volontari incaricati sono a carico dell'Associazione, la quale è esclusivamente e direttamente responsabile con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e indennizzo nei confronti del Comune. L'Associazione è perciò direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi in relazione a quanto previsto con la presente convenzione.

Per tutta la durata della presente convenzione il Comune è pertanto tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone, animali, e cose, che venissero provocati nel corso dello svolgimento delle attività/interventi previsti dalla stessa.

#### **Art. 9 - INDIVUAZIONE REFERENTI-**

- Per il Comune di Meda il referente dell'Associazione Noi per gli animali di Lentate è la Sig.ra Patrizia De Rosa, cell.: 338 90111089 lunedì e mercoledì dalle 16.00 18.00, mentre la sua sostituta in caso di sua assenza o



impedimento temporaneo è la Sig.ra Daniela Ciciliano, cell.: 335 8362080; In ogni caso le comunicazioni andranno inviate anche all'indirizzo mail: noiperglianimali@gmail.com.

Il referente dell'Associazione comunicherà ogni anno il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nell'attività convenzionate (come previsto dall'art 56 del codice del Terzo settore),

- Per l'Associazione il Referente del Comune di Meda è l'Ufficio della Polizia Locale, nel Responsabile del Settore (oggi, titolare di incarico di EQ) Dott. Claudio Delpero, mentre il suo sostituto in caso di assenza o impedimento temporaneo è la Sig. ra Mirella Vitale tel. 0362. 396405 - da lunedì al sabato 8.45 -12.30, lunedì e mercoledì dalle 16.00 18.00; In ogni caso le comunicazioni andranno inviate anche all'indirizzo mail: polizia.locale@comune.meda.mb.it

#### **Art. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione in presenza delle situazioni di seguito enunciate, fermo restando l'impegno dell'Associazione a garantire ad ogni modo la continuità nello svolgimento delle attività/interventi previsti in capo alla stessa e per un periodo di tempo necessario affinché il Comune possa provvedere al fine di evitare pregiudizio alla già raggiunta tutela degli animali del caso.

Le condizioni per la risoluzione oltre che per l' inosservanza delle disposizioni normative vigenti potranno essere invocate:

- a seguito di reiterate inadempienze riguardo agli impegni assunti con la presente convenzione;
- sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo.

Le eventuali inadempienze riferito all'art.3, dovranno essere contestate a mezzo di pec., con fissazione di un congruo termine temporale per la relativa regolarizzazione.

#### **Art. 11– OSSERVANZA DELLE NORME**

L'Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci o al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali di cui nelle premesse nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso di validità della presente convenzione.

L'Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'ATS di riferimento riterrà di impartire.

#### **Art. 12 – SPESE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**



Sono a carico dell'Associazione tutte le eventuali spese accessorie e conseguenti in relazione alla stipula della presente convenzione con rinuncia dell'Associazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

**Art. 13 – CONTROVERSIE**

In caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione per le controversie che insorgessero tra il Comune e l'Associazione è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

**Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, verrà registrata in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia

Il Comandante delle Polizia Locale

Dott. Claudio Delpero



Per l'Associazione noi per gli animali

Il legale rappresentante

Sig.ra Patrizia De Rosa

